

Parere su autorizzazione all'attività di parrucchiere uomo e donna (ns. rif. 3/98).

Al Comune di Follina
31051 FOLLINA (TV)

Commissione Provinciale per
L'Artigianato di Treviso
Piazza Borsa
31100 TREVISO

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere del 10.02.1998 (prot. n. 922), in base alla documentazione da Voi allegata ed alle notizie comunicate, la Commissione regionale per l'Artigianato nella sua riunione del 18 marzo 1998 ha ritenuto di dovere precisare i seguenti punti:

- 1) la richiesta di rilascio di autorizzazione presentata al Comune di Follina da parte del sig. XXXXXXXXXXXXX è da considerare valida ed efficace in quanto il nuovo regolamento comunale non prevede la decadenza delle istanze di autorizzazione presentate prima della sua entrata in vigore;
- 2) il XXXXXXXXXXXXX ha ottenuto dalla C.P.A. il riconoscimento della qualifica di parrucchiere uomo e donna ed ha immediatamente chiesto la relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- 3) il regolamento per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere ed estetista all'art. 33 comma 3^a prevede che la conversione dell'autorizzazione per l'attività di barbiere in autorizzazione per l'attività di parrucchiere uomo e donna possa essere concessa in deroga alle distanze previste dall'art. 26 dello stesso regolamento;
- 4) nella domanda presentata al Comune il XXXXXXXXXXXXX non poteva richiedere la conversione della sua vecchia autorizzazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento in quanto il regolamento stesso non era ancora stato approvato;
- 5) qualora la domanda del XXXXXXXXXXXXX fosse da considerare come richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione andrebbe applicato l'art. 26 che prevede distanze minime tra esercizi che svolgono lo stesso tipo di attività, contrariamente accadrebbe, come sopra visto, se la domanda fosse ritenuta una richiesta di conversione;

6) nella prima ipotesi il XXXXXXXXXXXX potrebbe essere danneggiato per il solo fatto di avere presentato l'istanza prima dell'adozione del regolamento e di non avere ricevuto in tempo congruo risposta da parte del Comune così da potere presentare, in caso di diniego di autorizzazione di attività aggiuntiva per mancato rispetto delle distanze stabilite dall'art. 26, una nuova domanda, questa volta ai sensi dell'art. 33 del regolamento, per la aggiunta della autoizzazione alla attività di parrucchiere uomo e donna, alla precedente autorizzazione per l'attività di barbiere;

7) tuttavia la domanda del XXXXXXXXXXXX, pur presentata prima della data di approvazione del succitato regolamento, nel caso in cui dovesse essere respinta come richiesta di nuova autorizzazione, potrebbe essere considerata, sulla base del generalissimo principio giuridico della conservazione dell'efficacia degli atti, applicando analogicamente l'art. 1425 c.c., quale istanza di conversione ai sensi dell'art. 33 del regolamento barbieri e parrucchieri.

Rimanendo a disposizione per ogni altra ulteriore delucidazione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Cav. Giovanni Osti